



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

Attività ispettiva Reg. Gen. n.505/1/XI Legislatura

Prot. n. 57 del 26/07/2022

All'Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro
Dott. Antonio Marchiello

Interrogazione ai sensi dell'art. 124 del Regolamento del Consiglio regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto: <<Interventi urgenti in favore dei disabili psichici in Campania>>.

PREMESSO CHE

La Legge 68/99 garantisce il diritto al lavoro per i disabili attraverso un collocamento mirato di queste categorie;

E CHE, precisamente, il comma 4 dell'art. 9 prevede che i disabili psichici vengano avviati su richiesta nominativa mediante apposite convenzioni di cui all'articolo 11;

i datori di lavoro pubblici e privati (che hanno diritto ad agevolazioni descritte all'articolo 13 della predetta Legge) sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie nella seguente misura:

- a. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali fissati dalla norma;

nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

ATTESO CHE

Secondo la Legge 68/99 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

ai sensi dell'art. 9, co. 4, in caso di disabilità psichica, l'avvio al lavoro deve avvenire su richiesta nominativa mediante le predette convenzioni;

tale specificità viene prevista con riferimento al fatto che i disabili psichici non vengono facilmente inseriti nel mondo del lavoro, in special modo dalle aziende private che considerano questi soggetti come delle "mine vaganti" che è sempre meglio non avere in azienda.

PRESO ATTO CHE

la Legge 68/99 prevede gli "uffici competenti" in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, provvedono, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei disabili nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato;

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, **questi "uffici competenti" sono individuati dalle regioni** e sono, altresì, tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti da parte dello Stato;

anche in Campania il collocamento mirato è un servizio dedicato ai disabili che permette l'accompagnamento in un progetto d'inserimento lavorativo specifico per le difficoltà legate alla singola disabilità **che viene erogato dai Centri per l'impiego della Regione e che riguarda almeno 100 mila persone, a fronte dei diversi milioni in tutta Italia.**

EVIDENZIATO CHE

come si evince dal documento "Progetto "Buone Prassi" redatto dall'Arpal Lombardia sull'inserimento e il mantenimento al lavoro dei disabili nella Lombardia, nell'ambito dei progetti riservati agli enti del terzo settore sarebbe opportuno accantonarne una quota per quelli che integrano i disabili psichici, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

MA CHE in Campania, a differenza di altre Regioni, non è stata neanche istituita l'Agenda regionale, a dispetto di una Proposta di Legge *ad hoc* presentata dal Gruppo Lega Campania ma mai calendarizzata dalla Commissione regionale competente;

E CHE, addirittura, dal 2015 non si fa più un rapporto, uno studio o un piano sull'argomento.

RITENUTO CHE

La penuria, se non la totale assenza di convenzioni stipulate con Ditte private renda necessario e urgente un intervento da parte dell'Amministrazione regionale finalizzato, in particolare, al collocamento mirato dei disabili psichici all'interno degli Enti pubblici regionali.

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO, Il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

l'Assessore regionale per sapere se non ritenga giusto e opportuno un intervento specifico per i disabili psichici, attesa la loro particolarissima condizione.

Si richiede risposta scritta ai sensi dell'art. 124 del R.I.

F.to Zinzi